



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

- Dr. Massimo Urbano
- Dr.ssa Marta Sodano
- Dr.ssa Simona Di Rauso

Presidente
Giudice est.
Giudice

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.10.2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento unitario iscritto al R.G. n. 146-1/2025 su ricorso depositato da [redacted] persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in Lanciano (CH), via Cacciaguerra 1/A, presso lo studio dell'Avv. Barbara Rosati che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso:

ricorrente

resistente contumace

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 5.06.2025, la ricorrente [REDACTED] S.r.l. S.U., in persona del legale rappresentante p.t., adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio a carico di [REDACTED] ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale.

La società ricorrente fondava la propria legittimazione alla proposizione della domanda

su di un credito di € 90.600,00 come riconosciuto dal Tribunale di Lanciano nel decreto ingiuntivo n. 182/2019 emesso e depositato il 7.05.2019 e notificato al debitore il 31.05.2019.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati dalla società a mezzo Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 40 CCII e tuttavia il debitore rimaneva contumace.

Va preliminarmente rilevato che è stata correttamente individuata la competenza per territorio di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, giacché, in ragione della cancellazione della ditta individuale a far data 21.06.2016, come risultante dalla visura acquisita presso il Registro delle Imprese di Caserta, deve farsi applicazione del c.d. criterio della residenza del debitore, richiamato dall'art. 27 co 3 lett. b) CCII che, nel caso in esame, risulta essere stata stabilita in Caserta e, dunque, nel circondario di competenza di questo Tribunale.

Sempre in via preliminare, va rilevato che, in virtù del rinvio contenuto all'art. 65 co 2 CCII, il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata soggiace alla disciplina generale dettata per il procedimento unitario dal Titolo III del Codice della Crisi e dell'Insolvenza e, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario dettata per l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto compatibile.

Ciò posto, ricorrono i requisiti richiesti dall'art. 268 co 2 CCII, il quale dispone che *Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura di liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).* Nel caso di specie, tale condizione è ampiamente rispettata, posto che il credito sul quale fonda l'azione la parte ricorrente è di gran lunga superiore all'importo di € 50.000,00.

L'art. 268 CCII richiede poi - ai fini dell'apertura della liquidazione controllata ad istanza del creditore - che questi alleghi e, ad avviso del collegio, dimostri che il debitore si trovi in stato d'insolvenza.

Si rammenta in proposito che l'art. 2, comma 1, let. b) CCI, riproducendo il contenuto

dell'art. 5 l. fall., definisce l'insolvenza come l'incapacità del debitore di adempire alle obbligazioni assunte con mezzi normali di pagamento.

Il presupposto in esame va inteso in una generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio. Certamente, nel caso di specie, sintomi dello stato di insolvenza sono rappresentati non solo dal mancato pagamento del debito di elevato importo, ma dalla cancellazione della ditta individuale dal registro delle imprese nel 2016, ossia in un momento temporale antecedente all'insorgere del credito e della sua cristallizzazione nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lanciano nel 2019. Sul punto, il Tribunale ritiene l'istanza del creditore ammissibile, perché pur a fronte dell'avvenuta cancellazione dal registro per le imprese (nel 2016) della ditta di cui il debitore era titolare, il credito su cui si basa l'istanza (come emerge dal titolo giudiziale) è venuto ad esistenza dopo la cancellazione stessa, con la conseguenza che l'interpretazione logico-sistematica (oltre che costituzionalmente orientata al rispetto del canone di ragionevolezza ricavabile dall'art. 3 Cost.) dei commi 1 e 1-bis dell'art. 33 CCII induce a ritenere che, con riferimento all'istanza di apertura della liquidazione controllata della persona fisica titolare di impresa individuale, la preclusione da decorso del termine annuale dalla cancellazione dal registro per le imprese operi solo per i crediti maturati prima della cancellazione stessa. Ne deriva che potendosi accedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, la questione di legittimità costituzionale che pure il creditore aveva chiesto di sollevare, non assume in questa sede rilevanza.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

Nomina Giudice delegato la Dr.ssa Simona Di Rauso;

Nomina Liquidatore l'Avv. Giuseppe Merola;

Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;



Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni (90) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3;

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con l'avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

Dispone che il Liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento e ne chieda l'iscrizione al registro delle imprese;

Ordina la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e beni mobili registrati acquisiti all'attivo, mandando al liquidatore di provvedervi;

Dispone che il Liquidatore notifichi la presente sentenza ai sensi dell'art. 270 co 4 CCII alla società debitrice, ai creditori e ai soggetti titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Dispone che entro due giorni dalla comunicazione della nomina, il Liquidatore depositi in cancelleria la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35 co 4 bis, 35.1 e 35.2 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

Dispone che il Liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

Dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il Liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in

cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice delegato;

Dispone che il Liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;

Dispone che il Liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la debitrice stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; Dispone che terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il Liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, nella camera di consiglio del 14.10.2025.

Il Giudice est.

Dr.ssa Marta Sodano

Il Presidente

Dr. Massimo Urbano